

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5243 del 21/10/2021
Oggetto	Demanio idrico terreni - Concessione di occupazione terreno demaniale del Torrente Stirone nel Comune di Salsomaggiore Terme loc. Pietranera. Richiedente: Associazione sportiva dilettantistica club pesca sport salsomaggiore GW PR04T0030 - Sinadoc 18103
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5398 del 20/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 10/10/2016 registrata al PG/2016/16882 con cui l'Associazione Sportiva dilettantistica "Club Pesca Sport Salsomaggiore" P.IVA 01649520341 con sede legale nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR) loc. Case Passeri in Via Pietranera, 258, ha richiesto tramite il Sig. Gattara Gabriele C.F. GTTGRL62C26H720J in qualità di Rappresentante titolato alla firma il rinnovo della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con Determinazione n. 11424 del 18/10/2010 per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Torrente Stirone, Foglio 39 map.li 235 e

parte del 234 di mq 18.204 in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), ad uso attività ludiche e pesca sportiva;  
DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 424 del 09/12/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC/ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito ZSC IT 40200003 "Torrente Stirone";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2021/97428 del 22/06/2021), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
  - Ente parco, rilascio della Valutazione di incidenza con Determina n. 385 del 31/08/2021;
- che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

le spese istruttorie pari a € 75 euro;

il canone per l'anno 2021;

adeguamento deposito cauzionale la somma pari a € 118,68 in data 13/10/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

#### DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Associazione Sportiva dilettantistica “Club Pesca Sport Salsomaggiore” P.IVA 01649520341 con sede legale nel Comune di Salsomaggiore Terme(PR) loc. Case Passeri in Via Pietranera, 258, il rinnovo concessione per l’occupazione di area del demanio idrico del corso d’acqua Torrente Stirone, di mq 18.204 sita in via Pietranera, 258 in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), catastalmente identificata al fg. n.39, mapp. n. 235 e parte del 234, per uso pesca sportiva e attività ludiche, codice pratica **PR04T0030**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2026**;
3. di stabilire il canone annuale in euro 583,68;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/10/2021 (PG/2021/159265);
5. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2021 in 583,68 euro, e dando atto che l’annualità 2021 è già stata versata;di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l’ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all’art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2021 in 583,68 euro, e dando atto che l’annualità 2021 è già stata versata;di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l’ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all’art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
7. di stabilire di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 583,68 euro;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito connesso all’utilizzo del demanio idrico;

9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
14. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)

*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'Associazione Sportiva dilettantistica "Club Pesca Sport Salsomaggiore" con sede locale in Via Pietranera n. 258 loc. Case Passeri Salsomaggiore Terme (PR) P.IVA 01649520341 tramite il rappresentante titolato Sig. Gattara Gabriele C.F. GTTGRL62C26H720J - cod. pratica PR04T0030 Sinadoc n. 18103/2018.

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua torrente Stirone, individuata al **foglio 39 Mappale 235 e parte del Mappale 234 del Comune di Salsomaggiore (PR)**, come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso pesca sportiva e attività ludica e ricade all'interno del Parco dello Stirone e del Piacenziano ZSC IT 40200003.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € 583,68, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015 in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante la modalità PagoPA, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31

ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale stabilito in € 583,68 (di cui 465,00 euro versati il 18/09/2010 come indicato in Determina 11424 del 18/10/2020), verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione

potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità

espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art. 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2021/97428 del 22/06/2021 trasmesso dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza e la Determina n.385 del 31/08/2021 con oggetto "Valutazione di incidenza e nulla osta" rilasciata dall'ente di Gestione per i parchi e la biodiversità emilia occidentale del 06/9/2021 Prot.Pg.Pr.2021/137360 che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare ed in particolare:

*- lo sfioratore di scarico del lago dovrà essere dotato di sistema permanente atto ad impedire la fuoriuscita di fauna ittica verso il T. Stirone;*

*- il concessionario dovrà comunicare al Parco al termine di ogni anno, l'elenco delle specie ittiche introdotte nell'invaso;*

*- il concessionario dovrà provvedere con i propri mezzi alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto presente nell'area e, al fine di prevenire fenomeni di abbandono incontrollato, potranno essere installati appositi sistemi di chiusura;*

*- il concessionario dovrà procedere entro 90 giorni dalla data di rilascio della presente alla completa dismissione e smantellamento del manufatto adibito a servizi igienici; - il concessionario*

*non potrà adibire ad usi diversi il manufatto in legno indicato come porticato, in particolare non potranno essere effettuate attività che generano scarico di acque senza la preventiva dotazione di idoneo sistema di trattamento e relativa autorizzazione allo scarico;*

*- il concessionario potrà provvedere al taglio della vegetazione spontanea limitatamente all'effettivo bisogno di passaggio e sosta nelle zone di fruizione, in ogni caso non dovranno essere creati nuovi sentieri o piazzole oltre a quelle esistenti;*

*- all'interno dell'area è fatto divieto impiantare specie vegetali alloctone e accendere fuochi a fiamma libera di qualsiasi tipo;*

*- il concessionario potrà eseguire tutte quegli interventi e attività necessari alla ordinaria manutenzione delle strutture esistenti;*

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.


-3.350

-2.990

-3.216

-3.364

-3.371







L.R. 7/2004 e s.m.;

5. in caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, importerà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nei termini che gli verranno comunicati;
6. il Servizio scrivente si riserva il diritto di eseguire o far eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria all'alveo del torrente che ritenesse necessari e utili senza che la ditta autorizzata possa porre limitazioni o condizioni sia nei tempi che nei modi di esecuzione;
7. Il concessionario può chiedere, a questo Servizio, l'autorizzazione ad eseguire, a proprie spese, opere di difesa del bene in concessione dall'alveo attivo del Torrente Stirone.
8. Il richiedente, al fine di evitare l'incorrere in eventuali rischi per le persone, è tenuto alla costante consultazione del sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> facendo attenzione alle allerte meteo emesse ciò anche al fine di predisporre l'interdizione all'area in concessione.

Il presente nulla osta si intende rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti e che verranno emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'ambiente.

Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

MV/AB

**DETERMINAZIONE N. 385 DEL 31/08/2021**

**OGGETTO: PARCO REGIONALE STIRONE – PIACENZIANO. NULLA-OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU RICHIESTA DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE STIRONE PR 04T0030, PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE, POSTA IN LOCALITÀ PIETRA NERA DI CASE PASSERI, COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. ASD “CLUB PESCA SPORT SALSOMAGGIORE”.**

**IL RESPONSABILE DI PARMA - Area Pianificazione territoriale, Autorizzazioni Ambientali e Urbanistiche****Visti:**

- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- la L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
- la L.R. 4/2007 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 “Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 “Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 “Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 “Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 “Legge Europea per il 2021”;
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 “Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell’art. 13 della L.R. n.30/81”;
- il “Regolamento relativo all’applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell’Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale” approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- il “Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale”, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1203 del 21 settembre 2020;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 39 del 29/06/21 di nomina del Dirigente Andrea Mancini quale Responsabile dell’Area Tecnica;
- il decreto del Presidente dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 8 del 09.08.2021 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2023;

**Vista** la nota prot. n.91742 del 11/06/2021, assunta al prot. n. 3123 del 11.06.2021 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, ha trasmesso richiesta di parere su istanza di rinnovo della concessione di area demaniale PR 04T0030 a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Club Pesca Sport Salsomaggiore”, per uso ludico-sportivo di terreno posto



in località Pietra Nera di Case Passeri, comune di Salsomaggiore Terme, identificato catastalmente al F.39 parte map. 234 e parte map. 235;

**Vista** la nota del 25.07.2021, assunta al prot. n. 4139 del 18.08.2021 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale l'ADS "Club Pesca Sport Salsomaggiore", ha trasmesso documentazione integrativa volontaria;

**Considerato che:**

- il terreno demaniale richiesto è costituito da un'area delimitata da recinzione, avente superficie pari a 16.540 m<sup>2</sup>, in cui è presente il lago artificiale e alcune strutture accessorie di servizio, e da un'area esterna adibita a parcheggio, avente superficie pari a 1700 m<sup>2</sup>, per un totale complessivo di 18.240 m<sup>2</sup> richiesti in concessione;
- l'attività ludico-sportiva consiste nella gestione di attività di pesca sportiva all'interno del lago artificiale presente nell'area in parola;
- il richiedente dichiara che a causa di un refuso grafico, la cartografia allegata riporta l'erronea presenza di un manufatto adibito a servizi igienici i quali non sono più utilizzati da svariati anni, chiusi a tutti coloro che accedono alla struttura e ormai in fase di dismissione;
- il richiedente dichiara che la struttura accessoria di servizio, costituita da un modesto edificio in legno indicato come porticato, non genera scarico di acque da sottoporre a trattamento;
- con determinazione n.7 del 25.01.2010 è stato rilasciato nulla osta e valutazione di incidenza con prescrizioni al precedente rinnovo di concessione del terreno demaniale in parola;
- l'area richiesta in concessione ricade all'interno della ZSC IT 40200003 "Torrente Stirone" e l'attività di pesca sportiva può generare una interferenza diretta e indiretta con i seguenti habitat e specie di interesse comunitario: 3170, 3270, 3130 e 92A0, Barbo comune *Barbus plebejus*, Lasca *Chondrostoma genei*, Vairone *Leuciscus souffia*, e Cobite comune (*Cobitis taenia*);
- l'area demaniale ricade in zona B del Parco Regionale dello Stirone e Piacenziano;

**Visto** il modulo A2 di prevalutazione di incidenza;

**Ritenuto** di provvedere in merito, per propria competenza;

**DETERMINA**

1. Di rilasciare nulla osta con prescrizioni al rinnovo della concessione di area demaniale del torrente Stirone SOPRA descritta posta in località Pietra Nera di Case Passeri, comune di Salsomaggiore Terme, a favore dell'ADS "Club Pesca Sport Salsomaggiore", per uso ludico-sportivo di gestione di attività di pesca sportiva;
2. Di disporre che tali prescrizioni rispetto alle norme di salvaguardia, siano espresse nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza;
3. Di concludere la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che il rinnovo di concessione di area demaniale per uso ludico-sportivo sopra descritto, non determina un'incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC IT 40200003 "Torrente Stirone", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - lo sfioratore di scarico del lago dovrà essere dotato di sistema permanente atto ad impedire la fuoriuscita di fauna ittica verso il T. Stirone;
  - il concessionario dovrà comunicare al Parco al termine di ogni anno, l'elenco delle specie ittiche introdotte nell'invaso;
  - il concessionario dovrà provvedere con i propri mezzi alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto presente nell'area e, al fine di prevenire fenomeni di abbandono incontrollato, potranno essere installati appositi sistemi di chiusura;



- il concessionario dovrà procedere entro 90 giorni dalla data di rilascio della presente alla completa dismissione e smantellamento del manufatto adibito a servizi igienici;
  - il concessionario non potrà adibire ad usi diversi il manufatto in legno indicato come porticato, in particolare non potranno essere effettuate attività che generano scarico di acque senza la preventiva dotazione di idoneo sistema di trattamento e relativa autorizzazione allo scarico;
  - il concessionario potrà provvedere al taglio della vegetazione spontanea limitatamente all'effettivo bisogno di passaggio e sosta nelle zone di fruizione, in ogni caso non dovranno essere creati nuovi sentieri o piazzole oltre a quelle esistenti;
  - all'interno dell'area è fatto divieto impiantare specie vegetali alloctone e accendere fuochi a fiamma libera di qualsiasi tipo;
  - il concessionario potrà eseguire tutte quegli interventi e attività necessari alla ordinaria manutenzione delle strutture esistenti;
4. Di richiedere che le prescrizioni sopra indicate siano richiamate quale parte integrante del disciplinare di concessione rilasciato da ARPAE-SAC;
  5. Di precisare che la dell'ADS "Club Pesca Sport Salsomaggiore", durante nel periodo di esercizio della concessione, è tenuta a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della presente autorizzazione, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevato questo Ente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
  6. Di dare atto che il presente parere si intende rilasciato nei limiti delle competenze dell'Amministrazione scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
  7. Di dare atto che la presente determina:
    - va inserita nel registro delle determinazioni;
    - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
    - va trasmessa ad ARPAE-SAC di Parma, al Comune di Salsomaggiore Terme, all'ADS "Club Pesca Sport Salsomaggiore";
    - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area  
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.  
*documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**